

Rassegna Stampa

di Martedì 30 settembre 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
2	Italia Oggi	30/09/2025	<i>Ponte sullo Stretto ok, ma occhio ai costi (C.Valentini)</i>	3
28	Italia Oggi	30/09/2025	<i>Tornano i fondi per le strade (M.Barbero)</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
28	Italia Oggi	30/09/2025	<i>Appalti, il solo certificato tecnico non basta (R.Renzi)</i>	6
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
45	Il Sole 24 Ore	30/09/2025	<i>CON LA LEGGE SULL'AI UNA DOPPIA SFIDA SU RISCHI E OPPORTUNITA' (F.Quadri)</i>	7
Rubrica Ambiente				
24	Italia Oggi	30/09/2025	<i>Sostenibilita', i revisori vigilano (P.Ricciardo)</i>	9
Rubrica Economia				
2	Il Sole 24 Ore	30/09/2025	<i>La manifattura si restringe e scende all'8,5% delle imprese (C.Fotina)</i>	10
Rubrica Energia				
1	Il Sole 24 Ore	30/09/2025	<i>Conto termico 3.0, per il nuovo contributo partenza a Natale (G.Latour)</i>	12
25	Il Sole 24 Ore	30/09/2025	<i>Rapporti Sviluppo sostenibile - Per le fonti rinnovabili il target Energia al 2030 e' ancora (A.Marangoni)</i>	14
29	Italia Oggi	30/09/2025	<i>Il Conto termico 3.0 distingue tra soggetti privati e imprese (C.Angeli)</i>	16
Rubrica Università e formazione				
5	Il Sole 24 Ore	30/09/2025	<i>Int. a C.Bucalo: "Riforma innovativa che risponde al mercato" (C.Tucci)</i>	17
5	Il Sole 24 Ore	30/09/2025	<i>Nuova filiera tecnica per i giovani ma ora servono fondi e regia (C.Tucci)</i>	18
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	30/09/2025	<i>Per i forfettari monitoraggio su compensi pagati senza ritenuta (A.Caputo)</i>	20
Rubrica Pubblica Amministrazione				
31	Italia Oggi	30/09/2025	<i>Anche all'avvocato serve il Durc (D.Ferrara)</i>	22
Rubrica Sanità				
11	Il Sole 24 Ore	30/09/2025	<i>Caos medici, slitta il profilo sintetico dei pazienti (M.Bartoloni)</i>	23

L'ANALISI

Ponte sullo Stretto ok, ma occhio ai costi

DI CARLO VALENTINI

Lo studio più completo sulla

Il Ponte sullo Stretto può essere paragonato, quanto a importanza, all'Autostrada del Sole: accorcerà le distanze lungo la Penisola consentendo risparmi a persone e cose.

Esso rappresenta anche una vetrina tecnologica italiana nel mondo poiché le soluzioni richieste per la sua fattibilità sono d'avanguardia e arricchiscono l'immagine del Paese. Affinché tutto proceda con celerità e serenità, a differenza di quanto è successo per tante altre opere pubbliche, occorre la massima trasparenza in tutte le sue fasi: progettuale, costruttiva, gestionale. Quindi ben vengano le richieste di approfondimento, come quelle recenti di Ue e Cortei dei Conti, ma con tempi certi e rapidi.

La valutazione del suo costo dev'essere la più obiettiva possibile per evitare gli usuali aggiustamenti in corso d'opera che finiscono per intralciare i lavori. Oltre ai costi di costruzione bisognerà calcolare, e questo aspetto sembra assai trascurato, pure ricavi e costi della gestione per predisporre un piano realistico da sottoporre ai finanziatori pubblici e (possibilmente) privati.

In particolare a quelli di manutenzione e di gestione

gestione è stato realizzato da **Domenico Marino** (università di Reggio Calabria) e **Onzio Rizzo** (università di Ferrara): «Può rivelarsi utile un'analisi che usi come riferimento un'opera simile come il Golden Gate di San Francisco, ipotesi molto prudentiale visto che il Ponte sullo Stretto avrebbe una lunghezza quasi tre volte maggiore. Se ne ricavano costi di gestione e manutenzione pari a circa 200 milioni annui.

Nessuna delle tariffe ipotizzate (da 10 a 20 euro per le auto, da 28 a 56 per i mezzi pesanti) sarebbe sufficiente a coprirli. Inoltre, se immaginassimo

(come sarebbe realistico fare) di parametrizzare i costi del Golden Gate alla reale lunghezza del nostro Ponte avremmo una cifra non inferiore a 500 milioni di euro di costi annui operativi e di manutenzione. Solo esodi biblici dal Continente verso la Sicilia e viceversa, superiori anche ai 10,5 milioni previsti per il 2062, potrebbero portare al pareggio».

L'avvertimento sulla gestione non è un altolà alla realizzazione del ponte ma un avvertimento "per non incorrere poi- affermano i due autori- in spiacevoli sorprese".

—© Riproduzione riservata—

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Decreto Mit ripristina i contributi per province e città metropolitane che erano stati tagliati

Tornano i fondi per le strade

Un miliardo di euro fino al 2028 per le manutenzioni

DI MATTEO BARBERO

Ripristinati i contributi statali a province e città metropolitane per le manutenzioni stradali. In totale agli enti di area vasta andrà un miliardo di euro fino al 2028. La Lombardia (si veda tabella in pagina) sarà destinataria della quota maggiore di risorse (121,8 milioni pari all'11,5% del totale dei fondi), seguita da Emilia Romagna (106 milioni pari al 10%) e Toscana (93,5 milioni pari all'8,8%).

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre scorso del decreto Mit del 14 agosto 2025 si è completata la complessa operazione di restituzione (anche se solo parziale) agli enti di area vasta dei fondi che a un certo punto erano stati tagliati per essere destinati ad altre finalità (come il Ponte sullo Stretto, anche se non vi è mai stata una conferma ufficiale in tal senso). Il provvedimento, nel dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3 (commi da 6 a 12) del dl 95/2025 ripristina le risorse, ma introduce anche uno stringente meccanismo di verifica degli adempimenti.

Le polemiche sul defianziamento

Come anticipato da ItaliaOggi del 21 giugno, il Governo è dovuto intervenire per disinnescare la bomba del defianziamento parziale dei programmi straordinari previsti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Quest'ultima, all'articolo 1, comma 1076, aveva previsto lo stanziamento di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Successiva-

mente, dapprima la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha operato una riduzione delle originarie risorse corrispondente rispettivamente a 20 milioni per l'anno 2025, 15 milioni per l'anno 2026, e 275 milioni per l'anno 2029; poi con legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, è stata apportata un'ulteriore riduzione delle risorse originariamente previste, pari a 175 milioni per l'anno 2025 e 175 milioni per l'anno 2026.

A questo punto si è scatenata la bagarre politica, con gli amministratori locali a lamentare giustamente l'insostenibilità e

anche, si potrebbe aggiungere, l'intemperività di una misura che colpisce risorse previste 8 anni prima e per di più inserite in una programmazione pluriennale ormai definita. La levata di scudi (con tanto di coda polemica legata alla presunta destinazione delle somme tagliate a finanziare la costruzione del nuovo Ponte) ha portato il Mit prima a negare il taglio – parlando non di taglio ma, in modo criptico, di “diversa modalità di rendicontazione della spesa” – poi a puntare il dito contro i tecnici e contro gli

enti, rei a suo dire di avere una ridottissima capacità di spesa, infine a fare una mezza marcia indietro.

Il correttivo
Il correttivo annunciato, dopo essere stato indirizzato inizialmente al decreto infrastrutture, ha trovato posto per esigenze di celerità nell'art. 3 dell'omnibus. Tale norma prevede che le risorse siano ripartite tra le provin-

ce e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2 ed erogate secondo le modalità individuate da un ulteriore decreto attuativo secondo una stringente tabella di marcia finalizzata a verificare dapprima l'appalto e poi l'avanzamento (procedurale e finanziario) degli interventi. Il tutto a pena di revoca, questa volta definitiva, delle assegnazioni con riferimento agli interventi per i quali non sia intervenuta nei tempi l'aggiudicazione dei contratti di affidamento e la presentazione degli stati avanzamento lavori.

L'ultimo decreto del Mit

Ora, come detto, il puzzle si è completato con l'ultimo dm. Esso, oltre a confermare il nuovo riparto (che non include tutta la dotazione originaria della misura, visto che l'annualità 2029 è stata comunque azzerata e le altre ridotte), scandisce i diversi passaggi che i beneficiari dovranno rispettare per non incappare nel defianziamento totale o parziale. In particolare, l'art. 3 disciplina un complesso meccanismo di anticipazioni ed erogazioni successive modulato in funzione dell'attuazione dei programmi quadriennali predisposti da parte degli enti.

A scandire le diverse tranche annuali saranno l'avvio delle procedure di affidamento per le anticipazioni e gli stati avanzamento lavori rendicontati per le erogazioni successive con una clausola che farà scattare sforbiciata in proporzione alle quote non utilizzate. La prima tranche arriverà entro fine anno a condizione che entro il 30 settembre gli enti abbiano staccato i CIG relativi all'annualità

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

2025. Sempre entro fine anno dovranno essere trasmessi i piani quadriennali, con una sovrapposizione di scadenze che certo non aiuta.

— © Riproduzione riservata —

La ripartizione dei fondi

REGIONE	Importo assegnato 2025 -2028	% su Totale
Piemonte	€ 87.749.193,48	8,28%
Lombardia	€ 121.815.261,48	11,49%
Veneto	€ 73.735.881,42	6,96%
Liguria	€ 31.115.855,82	2,94%
Emilia-Romagna	€ 106.000.244,25	10,00%
Toscana	€ 93.512.746,66	8,82%
Umbria	€ 22.005.611,10	2,08%
Marche	€ 38.775.539,24	3,66%
Lazio	€ 74.642.514,31	7,04%
Abruzzo	€ 38.254.362,44	3,61%
Molise	€ 13.530.200,31	1,28%
Campania	€ 85.648.012,43	8,08%
Puglia	€ 67.230.021,00	6,34%
Basilicata	€ 23.310.617,17	2,20%
Calabria	€ 49.658.309,57	4,68%
Sardegna	€ 39.356.672,82	3,71%
Sicilia	€ 93.658.956,52	8,84%
TOTALE	€ 1.060.000.000,00	100,00%



Appalti, il solo certificato tecnico non basta

DI RICCARDO RENZI

Il solo certificato di esecuzione non è sufficiente a comprovare il requisito tecnico in gara se non accompagnato da riscontri documentali idonei a dimostrarne la veridicità. L'onere della prova resta integralmente in capo all'operatore economico, anche nei casi in cui la produzione del documento sia ostacolata da soggetti terzi. È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7421 del 25 settembre 2025. La decisione ha accolto l'appello avverso una precedente pronuncia di primo grado, accertando l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in una procedura pubblica per difetto di comprova del requisito tecnico richiesto dalla lex specialis. Elemento centrale della controversia è stato il certificato di esecuzione prodotto da un concorrente al fine di dimostrare l'esecuzione, nei trentasei mesi precedenti, di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto. Il documento, rilasciato da una società terza, non riportava alcuna menzione esplicita sulla tipologia tecnica dei macchinari oggetto della manu-

tenzione richiesta dal disciplinare. A seguito della verifica disposta in appello, è emerso che non era possibile affermare con ragionevole certezza che gli impianti indicati nel certificato corrispondessero, per caratteristiche tecniche, a quelli previsti dalla legge di gara. L'operatore economico non è stato in grado di produrre elementi oggettivi, tecnici o documentali idonei a colmare tale lacuna. Richiamando l'art. 2697 c.c., il Consiglio di Stato ha chiarito che l'onere della prova sulla veridicità del certificato incombe su chi lo produce. Tale principio, rafforzato dal criterio della vicinanza alla prova, non consente che l'incertezza sul possesso del requisito si risolva a vantaggio dell'offerente. In assenza di prova piena, il requisito deve ritenersi non comprovato. La sentenza afferma, inoltre, che l'efficacia probatoria del certificato di esecuzione non può essere presunta. In quanto documento avente natura costitutiva ai fini della comprova del requisito tecnico, esso deve essere preciso, circostanziato e supportato da evidenze oggettive.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

28 | 30 settembre 2025 | **ENTILocale STATO** | ItaliaOggi

Decreto Mioprateloni i tavoli di lavoro per pensare e ritagliare le strategie di lavoro dei tagliati

Tornano i fondi per le strade

Un miliardo di euro fino al 2028 per le manutenzioni

La ripartizione dei fondi		
Regione	Importo (miliardi di euro)	Per cento
Abruzzo	12,00	1,20%
Basilicata	10,00	1,00%
Calabria	10,00	1,00%
Emilia-Romagna	10,00	1,00%
Liguria	10,00	1,00%
Lombardia	10,00	1,00%
Marche	10,00	1,00%
Napoli	10,00	1,00%
Puglia	10,00	1,00%
Regioni a stat. speciale	10,00	1,00%
Sardegna	10,00	1,00%
Sicilia	10,00	1,00%
Toscana	10,00	1,00%
Umbria	10,00	1,00%
Valle d'Aosta	10,00	1,00%
Veneto	10,00	1,00%
Totale	100,00	100,00%

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giuseppe Infante, ha annunciato che il governo ha stanziato un miliardo di euro per le manutenzioni delle strade italiane fino al 2028. I fondi saranno distribuiti tra le regioni in base a criteri di equità e di necessità. L'obiettivo è migliorare la qualità delle infrastrutture e ridurre i costi di gestione a lungo termine.

159329



Osservatorio Impresa e diritti

CON LA LEGGE SULL'AI UNA DOPPIA SFIDA SU RISCHI E OPPORTUNITÀ

di **Francesca Quadri**

Il 25 settembre è stata pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» la legge 132/2025 sull'intelligenza artificiale. Si tratta di un'importante tappa nella regolamentazione del settore.

Per intelligenza artificiale si intende un sistema automatizzato progettato attraverso l'utilizzo di input, cioè di dati e di informazioni, con lo scopo di generare degli output, cioè dei contenuti, delle previsioni o addirittura delle decisioni, a diversi livelli di adeguatezza o di autonomia.

È possibile una regolamentazione dell'intelligenza artificiale? Se si intende l'intelligenza artificiale come frutto di una tecnologia innovativa, la risposta non può essere che negativa, perché la ricerca è libera e risponde solo a un principio di neutralità tecnologica, consistente nel divieto di imposizione di modelli tecnologici attraverso una regolamentazione. Piuttosto, occorre guardare agli effetti che l'uso della tecnologia può produrre nella società, nella vita democratica e sui diritti fondamentali dei cittadini. Per questo aspetto, può avvertirsi la possibilità – o addirittura la necessità – di stabilire delle regole.

Quali obiettivi si prefigge una disciplina dell'intelligenza artificiale?

A livello europeo, l'AI act (regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'AI) mira a creare un sistema di norme armonizzate affinché tutte le imprese possano accedere al mercato dell'intelligenza artificiale e sviluppare questa tecnologia su di un piano di parità, così sostenendo l'innovazione. L'approccio seguito dal legislatore europeo si basa sul rischio al quale i diritti fondamentali vengono esposti per effetto dell'utilizzo dell'AI: a ciascun livello di rischio (inaccettabile, elevato, limitato, assente) corrisponde un equivalente livello di garanzie (divieto assoluto, imposizione di requisiti

obbligatori ed obblighi a carico dei fornitori, rispetto di requisiti per la trasparenza). Quindi quanto più è rischioso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'integrità dei diritti fondamentali dell'uomo, tanto più stringente ed intensa è la regolazione, che giunge fino a vietare l'utilizzo dell'AI quando il rischio generato risulti inaccettabile. È il caso della categorizzazione biometrica, che comporta il rischio della profilazione degli individui in base a caratteristiche biometriche oppure dell'uso dell'intelligenza artificiale allo scopo di modificare o coartare la volontà dei cittadini attraverso azioni di propaganda o creazione di contenuti o di informazioni falsi (fake news) idonei ad indirizzare la volontà e le scelte dei cittadini in maniera distorta.

Deve considerarsi la normativa europea esaustiva o essa lascia spazi liberi di intervento anche ai legislatori nazionali, al di là del mero recepimento di disposizioni eurolongarie (come la designazione delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)? Il legislatore italiano ha dato al quesito risposta affermativa. Esiste uno spazio di responsabilità etica che spetta agli Stati sovrani disciplinare. Il disegno di legge appena approvato si ispira all'idea di utilizzo dell'intelligenza artificiale in una dimensione antropocentrica, che vede l'uomo al centro del sistema come unico centro decisionale, attraverso una volontà non abdicabile.

Una sentenza, una strategia difensiva, una diagnosi e cura del paziente, un progetto di un'opera non possono che essere frutto del processo valutativo e decisionale del giudice, dell'avvocato, del medico, dell'ingegnere, che ne rimangono autori responsabili.

Le professioni che si avvalgono dell'AI e i servizi offerti alla collettività sono svolti cogliendo tutte le opportunità che l'AI offre in termini di strumentalità, ma non contemplan alcuna "sostituzione" dell'AI all'uomo e al "suo" intelletto.

Anche la pubblica amministrazione potrà, attraverso l'utilizzo dell'AI, incrementare la propria efficienza riducendo i tempi di definizione dei procedimenti ed aumentando la qualità e la quantità di servizi offerti a cittadini ed imprese, senza tuttavia che ciò possa modificare l'imputazione del provvedimento che rimane in capo a un centro decisionale amministrativo.

L'autrice è presidente di sezione del Consiglio di Stato

A cura di Mariana Giordano e Gustavo Visentini

—Continua a pagina 50

Osservatorio Impresa e Diritti

CON LA LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE UNA DOPPIA SFIDA SU RISCHI E OPPORTUNITÀ

di **Francesca Quadri**

— Continua da pagina 45

Un'adeguata formazione di funzionari e dirigenti è condizione imprescindibile perché l'obiettivo venga raggiunto.

Ciò che misurerà l'idoneità dell'AI ad assolvere il suo ruolo di efficientamento ed accelerazione di tutti i processi produttivi, sia nel pubblico che nel privato, sarà la qualità dell'addestramento dei sistemi di AI. A tale scopo la legge prevede, oltre ad una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2024/1689, un'apposita delega legislativa per definire una disciplina omogenea, nel rispetto del regolamento europeo, del regime giuridico di utilizzo dei dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di AI oltre

all'individuazione di strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, in caso di violazione degli obblighi imposti.


Il pericolo di falsificazione di immagini e messaggi viene poi affrontato attraverso l'introduzione di un nuovo reato, l'articolo 612-quater del Codice penale, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto alla persona diffondendo o cedendo senza il suo consenso immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego dell'AI.

Scongiurare i rischi, cogliere appieno le opportunità: è questo il messaggio che la legge ci consegna.

L'autrice è presidente di sezione del Consiglio di Stato

A cura di Mariana Giordano e Gustavo Visentini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Chiarimenti contenuti in un' informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

Sostenibilità, i revisori vigilano

Rendicontazione obbligatoria e volontaria sotto i riflettori

DI PINA RICCIARDO

Collegi sindacali sono chiamati a presidiare la rendicontazione di sostenibilità, sia nei casi in cui l'obbligo scatti - progressivamente - con la Csr, sia quando le imprese scelgono di redigerla su base volontaria. Con la Legge 118/2025 slittano di due anni gli obblighi previsti dalla direttiva europea Csr, in linea con lo "stop the clock" (direttiva Ue 2025/794): le grandi imprese pubblicheranno il bilancio di sostenibilità dal 1° gennaio 2027 (anziché dal 2025), mentre per le Pmi quotate la scadenza slitta al 1° gennaio 2028 (anziché dal 2026). Ma, pur in assenza della "cogenza" normativa, i Collegi sindacali non possono abbassare la guardia: il loro ruolo di vigilanza Esg rimane attuale, specie laddove le società scelgano di proseguire su base volontaria. Lo chiarisce l'Informativa n. 17 - settembre 2025 del CNDCEC, che conferma la centralità della vigilanza nella pianificazione e governance Esg tra i compiti dei sindaci.

Contesto normativo. Il

recepimento della Csr con il D.Lgs. 125/2024 e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, cd. correttivo ter) hanno esteso i doveri di vigilanza dei Collegi sindacali anche ai profili Esg, accanto a quelli previsti dagli artt. 2086, 2403 e 2429 c.c. A rafforzare il quadro sono le nuove norme di comportamento emanate dal CNDCEC del dicembre 2024. È inoltre in fase di legislazione la proposta di direttiva Omnibus, che potrebbe limitare l'ambito della Csr alle imprese over mille dipendenti e determinati requisiti dimensionali, escludendo fino all'80% delle imprese inizialmente coinvolte.

Norme di comportamento del Collegio sindacale. Le nuove norme, in vigore dall'1/1/2025, hanno introdotto la vigilanza sulla rendicontazione Esg tra i compiti dei sindaci (art. 3.4), includendo: l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili; la corretta integrazione dei criteri di sostenibilità nella governance; il proces-

so di raccolta, analisi e pubblicazione dei dati; la supervisione dell'attestazione del revisore legale anche ai fini dell'assurance. Una disciplina che si integra con le altre norme su corretta amministrazione (art. 3.3), assetti organizzativi (art. 3.5), controlli interni (art.3.6), coerenza contabile (art. 3.7).

Come si organizza il lavoro. I sindaci devono strutturare la vigilanza con metodo. In primo luogo avviano un'analisi preliminare dei piani aziendali, individuano i responsabili Esg per la raccolta dei dati e svolgono verifiche periodiche, di norma trimestrali, sullo stato di avanzamento. Usano checklist operative per le aree ambientale, sociale e di governance. Concludono con la verifica finale della rendicontazione e della sua pubblicazione (obbligatoria o volontaria), in stretto coordinamento con il revisore legale per l'attestazione e con l'Organismo di vigilanza per le verifiche su sicurezza, ambiente, privacy e diritti umani e, nei gruppi societari, con i Collegi delle controllate ai fini della rendicontazione consolidata.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



La manifattura si restringe e scende all'8,5% delle imprese

Studio Unioncamere. Le aziende iscritte al Registro calate da 744mila del 1995 (13,8% del totale) a 497mila. Cali marcati per elettronica, mobili e tessile. Tengono meccanica e beni strumentali

Carmine Fotina

ROMA

L'Italia industriale ha resistito alla doppia crisi finanziaria degli anni duemila e alla tempesta del Covid-19. Ne è uscita modificata negli assetti competitivi e nella capacità di stare agganciata alle catene globali del valore. Ma è indubbio che ne sia uscita anche ridimensionata in termini di numero di imprese. Le cifre sul lungo periodo - con un confronto che parte dal 1995 - sono state raccolte in uno studio Unioncamere-Infocamere su dati Movimprese.

Negli ultimi 30 anni la quota di imprese manifatturiere sul totale è crollata dal 13,8% all'8,5%. In termini assoluti la platea è scesa da 744mila a 497mila, mentre il totale delle aziende iscritte al Registro è cresciuto fino al 2014 e poi lievemente calato.

La discesa, più repentina nel primo periodo per effetto della grande crisi di inizio millennio, ha mostrato un rallentamento nell'ultimo decennio (da 9,7% a 8,5%) e a ogni modo il fenomeno va letto da diverse angolazioni. Una considerazione da fare è che in parte il numero di imprese si è ristretto per effetto di operazioni di fusione, consolidamento, accorpamento e per lo spostamento di molte micro-piccole realtà personali verso forme aziendali più capitalizzate e strutturate. Fenomeno che - spiega Union-

camere - «aiuta a spiegare perché, pur con meno unità, in alcuni comparti la capacità produttiva non è crollata allo stesso ritmo di riduzione del perimetro imprenditoriale». Tra il 2004 e il 2024, per la precisione, le società di capitale sono aumentate dell'11,6% (da 188mila a 210mila) mentre tutte le altre forme giuridiche sono diminuite: in particolare le società di persone del 55,7% (da 200mila a 89mila unità), le imprese individuali del 45,5% (da 351mila a 191mila).

In questo riposizionamento generale, poi, ha pesato il mutamento di diverse attività produttive. «Fenomeni di riclassificazione delle attività prevalenti d'impresa - li definisce Unioncamere - in particolare verso il comparto dei servizi. Negli ultimi 30 anni, infatti, per alcune tipologie di attività (come ad esempio l'elettronica) è cresciuta in modo marcato la componente di servizio/consulenza legata all'attività svolta, tanto da spostare il peso del "core" dell'identità aziendale a favore di quest'ultima». Può ricavarsene uno degli elementi, insieme ovviamente alle non poche delocalizzazioni, che ha determinato il netto calo (il più alto tra tutti i comparti) della platea di imprese dell'elettronica: -80% dal 1995, ovvero 35.700 imprese perse, e -32% negli ultimi 10 anni. Le riduzioni più significative hanno riguardato poi il settore legno e mobili (-63.200 imprese scomparse pari a -55% negli ultimi 30 anni), la

carta e stampa (-23.700 imprese ovvero -53%), il tessile-abbigliamento-pelle (-72.500 imprese cioè un calo del 48%). E a seguire la chimica-plastica-farmaceutica (-31%), l'alimentare e bevande (-25,8%), i metalli e materiali da costruzione (-21%).

Si mantiene invece quasi in linea con la fotografia degli ultimi decenni l'area della meccanica e dei beni strumentali. In questo caso dal 1995 a oggi la platea è addirittura cresciuta dello 0,5% sebbene nell'ultimo decennio si sia registrata una flessione del 5,6 per cento. «Crescono con numeri significativi - aggiunge Unioncamere - solo alcune nicchie di produzione ed in generale si può concludere che nel lungo periodo sono i comparti capital-intensive/tecnologici di sistema (come appunto la meccanica) a segnalare una maggiore resilienza, mentre i settori labour-intensive e maturi segnano le riduzioni più estese».

In chiave territoriale, invece, considerando l'ultimo decennio, il ridimensionamento è stato generale, con punte in Lazio (perse oltre 18mila imprese, cioè -40%), Puglia (-16mila a -38%) e Calabria (-7.400 con una diminuzione del 37,8%), ma anche in alcune regioni manifatturiere storiche come Lombardia, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna. La Campania è la Regione con il calo minore, sebbene si tratti comunque di un significativo -25% che equivale a una riduzione di quasi 15mila imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In diverse attività cresce la componente di servizio e consulenza cambiando il perimetro produttivo

Lo studio

TOTALE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE


Imprese registrate e peso % sul totale dei settori



Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

I SETTORI

Variazione % degli stock di imprese nel periodo 1995-2024



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Agevolazioni

Conto termico 3.0,
per il nuovo
contributo
partenza a Natale



Giuseppe Latour
— a pag. 6

Conto termico 3.0, il nuovo contributo in partenza a Natale

Giuseppe Latour

Partirà a Natale, dopo un'attesa lunghissima, la nuova versione del Conto termico, il contributo dedicato all'efficientamento energetico degli immobili per Pa, imprese e cittadini privati. È appena andato in Gazzetta Ufficiale, dopo un lungo lavoro di limatura, il provvedimento del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, datato 7 agosto e firmato da Gilberto Pichetto Fratin, che rinnova lo strumento e gli mette a disposizione 900 milioni all'anno (400 dei quali per la pubblica amministrazione). Entrerà in vigore proprio nei giorni di Natale, anche se nel frattempo bisognerà rivedere le regole applicative per l'accesso alle misure d'incentivazione: la loro definizione potrebbe comportare un supplemento di attesa.

Arrivato alla sua terza versione (la prima era contenuta nel Dm del 28 dicembre 2012, la seconda nel Dm del 16 febbraio 2016), il nuovo Conto termico si presenta al mercato con un'attenzione molto forte. Il motivo è che, per alcuni lavori, rappresenterà un'alternativa vantaggiosa rispetto ai bonus casa ormai classici. Soprattutto in una fase nella quale le detrazioni fiscali sono in contrazione continua: dal prossimo anno (stando alle regole attualmente in vigore) gli interventi di efficientamento energetico saranno agevolati al 36 nelle prime case e al 30% nelle altre, con una rateizzazione in dieci anni.

Per il Conto termico, invece, non ci saranno differenziazioni a seconda della tipologia di immobile, così come non si guarderà in nessun modo al reddito: attualmente,

Immobili. Pubblicata la versione rivista della misura dedicata all'efficienza energetica: 900 milioni all'anno per sconti fino al 65%

sopra i 75mila euro di reddito si ricade nelle nuove tagliole per le detrazioni fiscali. Trattandosi di un contributo, erogato sul conto corrente, non ci saranno nemmeno problemi di capienza fiscale. L'altro punto di forza sarà l'immediatezza del beneficio: con la nuova versione, entro i 15mila euro di contributo (prima il massimo era 5mila euro) ci sarà un'erogazione in una soluzione unica. Significa che, nel giro di pochi mesi, si potranno ottenere tutti i soldi, senza attese che, tradotte in termini economici, si traducono in perdita di valore del denaro.

Oltre la soglia di 15mila euro si ricade nella rateizzazione del contributo, che arriverà al massimo in cinque tranche. A differenza dei bonus fiscali, però, non c'è un livello di sconto prefissato, ricavabile tramite una percentuale: il contributo dovrà essere ricavato da un'equazione, che dipende da alcuni parametri, come la potenza ed efficienza del prodotto che viene installato o la collocazione geografica dell'intervento. La domanda andrà inviata al Gse, in autonomia o attraverso l'assistenza del proprio rivenditore o di un progettista: i dati, comunque, non sono molto diversi da quelli oggetto della comunicazione all'Enea per l'ecobonus. I moltissimi prodotti prequalificati presso il Gse, però, consentono di avere una corsia preferenziale e accedere a una procedura più rapida.

In concreto, lo sconto massimo sarà pari al 65% (ma spesso il contributo effettivo si collocherà più in basso), anche se alcuni interventi avranno delle soglie minori. Quindi, per verificare la convenienza reale rispetto ai bonus casa

bisognerà esaminare delle situazioni reali. Anche se, chiaramente, un livello più basso di sconti fiscali, se confermato con la prossima manovra, aumenterà l'appetibilità dei contributi.

Ma quali sono i lavori incentivabili? Nel decreto gli interventi cambiano a seconda del soggetto richiedente. Per i cittadini ci saranno la sostituzione di impianti esistenti con pompe di calore, apparecchi ibridi e impianti a biomasse, l'installazione di solare termico, la sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore, la sostituzione di impianti esistenti con sistemi di teleriscaldamento efficiente o con unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili. Diverso il catalogo a disposizione di Pa e imprese (che hanno visto un allargamento in questa versione del Conto termico): per loro, oltre agli interventi disponibili per i cittadini, ci saranno diversi interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili esistenti, come la realizzazione di cappotti termici, la sostituzione di infissi, l'installazione di schermature solari, la realizzazione di sistemi di illuminazione efficiente o di building automation. Tra le novità, in questo campo, va citato l'ingresso dell'installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici e quella di pannelli fotovoltaici con sistemi di accumulo.

Resta sul tavolo, per dare piena operatività alla misura, solo l'incognita delle regole applicative. Queste dovranno stabilire (eventualmente modificando le regole attuali), tra le altre cose, le modalità di presentazione delle domande; dovrebbero arrivare entro due



mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. L'auspicio dei soggetti interessati al Conto termico è che la definizione delle regole arrivi in tempi rapidi, per evitare periodi di attesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

504 milioni

IL CONTATORE

In base al contatore del Gse, aggiornato al 1° settembre, gli incentivi impegnati nel 2025 per il Conto termico sono pari a 504 milioni. La

quota richiesta dalle pubbliche amministrazioni è stata pari a 270 milioni. A partire da marzo di quest'anno, però, si è registrata una frenata in attesa del Conto termico 3.0.

In sintesi

1

LE RISORSE

Fondo da 900 milioni

Il Conto termico è un contributo dedicato ad agevolare interventi di efficientamento energetico. Arrivato alla sua terza versione, ha a disposizione 900 milioni di euro all'anno (solo 400 sono appannaggio della Pa). Possono accedere alla misura pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini.

2

LE AGEVOLAZIONI

Sconti fino al 65%

A differenza dei bonus fiscali, si tratta di un contributo che viene erogato direttamente sul conto corrente dopo la presentazione di una domanda al Gse. Non ci sono, quindi, questioni legate al reddito o alla capienza fiscale. L'agevolazione massima è del 65%, ma il contributo va calcolato con un'equazione e varia caso per caso.

3

L'ENTRATA IN VIGORE

Avvio a Natale

La partenza della misura è programmata a 90 giorni dalla pubblicazione. Quindi, cadrà proprio nei giorni a ridosso di Natale. Per rendere pienamente operativo il nuovo strumento, bisognerà aspettare anche l'approvazione delle regole applicative, che riguarderanno ad esempio l'invio delle domande.



Con la contrazione dei bonus fiscali per la casa aumenta l'appetibilità del contributo



Il tetto per il saldo in soluzione unica cresce di molto e sale da 5mila a 15mila euro





Energia

Per le fonti rinnovabili il target al 2030 è ancora lontano —p.31

Servono meccanismi di sostegno stabili, una migliore governance e un focus sulle reti

Per le rinnovabili il target 2030 è lontano

Lo scenario. Nel 2024 l'Italia ha registrato la crescita più forte dell'ultimo decennio arrivando a coprire il 41,2% del fabbisogno. Ma per centrare gli obiettivi 2030 occorrerà superare una serie di criticità. Tre strade da percorrere per spingere gli investimenti

Alessandro Marangoni

Il settore energetico sta proseguendo il suo percorso di trasformazione, sia in Italia che in Europa, spinto dalle politiche di decarbonizzazione, dal progresso tecnologico e dal calo dei costi. Nel settore elettrico, le rinnovabili crescono in tutto il mondo, con un aumento nel 2024 di 700 GW, circa 3,5 volte quello del 2019 (fonte Iea) e 100 volte quello italiano.

L'Italia ha visto nel 2024 la crescita delle rinnovabili più forte dell'ultimo decennio, con 7,5 GW di nuova potenza (+29% rispetto al 2023), portando il totale a 76,6 GW. Il fotovoltaico ha aggiunto 6,7 GW, l'eolico solo 685 MW. Le rinnovabili hanno coperto il 41,2% del fabbisogno elettrico registrando la quota più alta mai raggiunta in Italia.

Tutto bene, dunque? Non proprio. In prospettiva il quadro pare meno roseo. Nei primi otto mesi del 2025 sono stati installati solo 4 GW di cui 3,7 GW di fotovoltaico, rispetto ai 4,8 dello stesso periodo del 2024 (fonte Terna). Un motivo può essere l'attesa per le aste del Decreto FerX transitorio. I risultati della prima, tuttavia, sono sotto le attese. Le richieste sono di 11,8 GW a fronte dei 20,4 presentati nella prima fase. Mentre le offerte per il fotovoltaico sono sopra il contingente (10,1 GW rispetto ad 8), quelle per l'eolico sono rimaste sotto, con 1,7 GW rispetto ai 2,5 disponibili. Tuttavia, i progetti non mancano: nel solo 2024 sono 39,1 GW per il fotovoltaico (di cui 22,7 di agrivoltaico) e 19,1 GW per l'eolico a terra secondo l'Irex di Althesys.

Le criticità

Quali le ragioni? Malgrado siano migliorati gli iter autorizzativi, restano

varie criticità. Mentre si è progredito sulle semplificazioni, sono ancora aperte questioni chiave come quelle delle aree idonee. Le basi d'asta, inoltre, paiono insufficienti rispetto ai costi correnti, soprattutto per l'eolico. Uno studio Althesys evidenzia, infatti, che i prezzi di esercizio del Decreto Fer X transitorio non sono adeguati, come gli esiti per l'eolico dell'asta mostrano. L'assenza di contingenti per l'agrivoltaico, inoltre, può aver frenato il potenziale per il solare.

I target

L'obiettivo al 2030 del Pniec prevede il 63,4% di rinnovabili sul consumo interno lordo con una capacità di 131 GW. Di questi, 79,2 GW di fotovoltaico, contro i 40,7 GW installati ad agosto 2025 e 26,1 di eolico a terra contro i 13,3 GW ad agosto. Per arrivare ai target 2030 per il fotovoltaico servirebbe un installato medio di circa 7,5 GW all'anno, cioè, ripetere per tutti i prossimi cinque anni il risultato del 2024. Per l'eolico bisognerebbe realizzare in media 3 GW annui, dato finora mai raggiunto.

Tutto questo si inserisce in un quadro di domanda debole e di un processo di elettrificazione – cruciale per la decarbonizzazione – che stenta ad affermarsi e oscilla intorno al 22% da anni. Le previsioni di robusto aumento della domanda (dai 312 TWh del 2024 ai 400-430 al 2040 negli scenari Terna-Snam) finora non si sono mai concretizzate. Negli anni i vari fattori ipotizzati per la crescita (pompe calore, mobilità elettrica, idrogeno) si sono poi rivelati largamente sovrastimati. Sorge il dubbio che oggi la storia possa ripetersi con i data center. Penetrazione lenta delle nuove tecnologie, efficienza energetica e deindustrializzazione sono tra le ragioni.

Oggi, la forte, seppur insufficiente,

crescita delle rinnovabili unita a una

domanda stagnante sta già deprimendo i prezzi in alcune ore del giorno, mettendo a rischio gli investimenti. La crisi del mercato spagnolo, dove le rinnovabili si sono sviluppate molto prima e molto di più dell'Italia, ne è la prova evidente.

Come uscirne senza compromettere sia la decarbonizzazione che la sostenibilità economico-finanziaria? Una ricetta certa e sicura non esiste, ma alcuni elementi sono chiari.

Le soluzioni

Innanzitutto, i meccanismi di sostegno devono dare una prospettiva stabile e di medio periodo. I loro costi sono spesso sovrastimati, soprattutto in un sistema basato sui contratti per differenza in un quadro di prezzi alti. Arera, ad esempio, prevede che i decreti FER X e FER 2 chiederanno tra gli 8,5 e i 9,5 miliardi di euro all'anno fino al 2031, mentre uno studio di Althesys stima per una quota rinnovabili tra il 60 e il 65% un costo medio fino a 4,8 miliardi di euro.

Secondo, occorre agire sul sistema di governance: le semplificazioni sono fondamentali ma non bastano: troppi livelli decisionali e interlocutori che possono fermare le autorizzazioni. Il caso delle aree idonee è emblematico.

Terzo, oltre a sbloccare i nuovi investimenti, bisogna favorire il potenziamento dell'esistente: rinnovo delle concessioni idroelettriche e supporto al repowering degli impianti obsoleti. Infine, coordinare lo sviluppo di reti e accumuli con la crescita delle rinnovabili. Il Macse va in questa direzione mentre bisogna ancora lavorare sulle reti di distribuzione. Insomma, un insieme di azioni concrete da attuare subito per realizzare una transizione energetica sostenibile e realistica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




62,4%

IL DIVARIO


Quota di rinnovabili al 2030 in Italia stimata dal Pniec (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima) al 2030 con una capacità di 131 GW. Di

questi, 79,2 GW di fotovoltaico, contro i 40,7 GW installati ad agosto 2025 e 26,1 di eolico a terra contro i 13,3 GW ad agosto. L'obiettivo non è dunque ancora a portata di mano.



L'energia del sole. L'impianto realizzato da Enercom per Caseificio del Cigno

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Il Conto termico 3.0 distingue tra soggetti privati e imprese

Focus sulle imprese nel Conto termico 3.0. Per la prima volta escono dalla categoria indistinta dei soggetti privati e assumono una disciplina autonoma: è impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dalla forma giuridica, dallo scopo di lucro e dalle modalità di finanziamento, comprendendo anche attività artigianali e familiari, associazioni temporanee, consorzi e società di scopo. La misura dell'incentivo è differenziata e, in generale, più favorevole alle piccole imprese, che possono accedere a percentuali più elevate di sostegno.

Tutto ciò avviene con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 2025 del decreto 7 agosto 2025 del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recante «Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili», denominato come detto Conto termico 3.0. Il provvedimento sostituisce definitivamente il precedente Conto termico 2.0 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016, ampliandone caratteristiche e ambiti applicativi.

Sono, dunque, confermati i contenuti dello schema approvato dal Mase in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni del 5 agosto scorso e destinati ad en-

trare in vigore tra 90 giorni, ovvero dal 25 dicembre 2025 (si veda da ultimo *Italia Oggi* del 18 e 19/08/2025).

L'obiettivo del decreto è promuovere l'efficienza energetica e l'uso di fonti rinnovabili per la produzione di calore e la climatizzazione negli edifici esistenti. Tra le principali novità vi è l'introduzione di una disciplina specifica per le imprese che definisce criteri, spese ammissibili e intensità di aiuto modulati in base alla dimensione aziendale.

Altro capitolo rilevante è quello delle verifiche e delle sanzioni, oggetto di una profonda revisione. L'articolo 21 del nuovo decreto riformula integralmente la disciplina dei controlli affidati al Gse, introducendo un procedimento strutturato con tempi e modalità definiti, la formalizzazione della figura del gruppo di verifica dotato di autonomia e qualifica di pubblico ufficiale, la possibilità di acquisire documenti, registri e rilievi fotografici.

Le violazioni rilevanti sono tipizzate e comprendono, oltre alla presentazione di dati falsi o mendaci e al diniego di accesso ai controllori, anche la mancanza di documentazione obbligatoria, l'elusione o l'incongruenza dei dati forniti, l'utilizzo di componenti contraffatti e l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento o mantenimento dell'incentivo.

In questi casi il Gse può disporre il rigetto dell'istanza, la decadenza dall'in-

centivo e il recupero delle somme erogate, con segnalazione all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative. Queste ultime rinviano all'articolo 42 del dlgs n. 28/2011 e all'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/1995, fissando minimi non inferiori a 25.822 euro che, nei casi più gravi, possono raggiungere importi molto elevati.

La disciplina appare quindi più severa rispetto al passato, con un apparato sanzionatorio rigido che si applica anche a fattispecie frequenti come la perdita degli originali delle fatture o la mancata esibizione tempestiva dei documenti.

Il decreto impone dunque un salto di qualità negli adempimenti dei beneficiari e dei tecnici incaricati, che devono predisporre sistemi di gestione documentale e protocolli interni per garantire tracciabilità e correttezza delle informazioni. Con l'entrata in vigore a fine anno il nuovo Conto termico si affianca ai bonus edilizi e dovrà essere tenuto in debita considerazione nella pianificazione degli interventi edilizi del 2026, rappresentando un ulteriore tassello della strategia nazionale per la riqualificazione del patrimonio immobiliare e per la diffusione delle fonti rinnovabili.

Cristian Angeli

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



L'intervista Carmela Bucalo

«Riforma innovativa che risponde al mercato»

«Il 4+2 ha due evidenti vantaggi - ci racconta la senatrice Carmela Bucalo, storica esperta di scuola di Fdi, componente della commissione Istruzione di Palazzo Madama -. Il primo è che riduce di un anno la durata del ciclo scolastico, consentendo così ai giovani di entrare prima nel mondo del lavoro, come già fanno tanti loro coetanei in giro per il mondo. Il secondo, altrettanto importante, è che collega direttamente la scuola alle filiere produttive e ai territori, con lo sbocco diretto negli Its Academy, che hanno un elevatissimo tasso d'occupazione (oltre l'80%) e soprattutto si tratta di un impiego coerente al 100%, o quasi, con il percorso formativo, teorico e pratico, svolto dai giovani». Non solo. «Per me che ho iniziato 40 anni fa a lavorare in un istituto professionale, la nuova filiera tecnica, realizzata e sostenuta da Giuseppe Valditara e da tutto il governo Meloni,

riconosce, finalmente, pari dignità ai saperi, superando etichette ingenerose, e non corrispondenti al vero, che hanno sempre marchiato l'istruzione tecnico-professionale come una formazione di serie B rispetto all'offerta liceale».

Il 4+2, ordinamentale dal 2026/27, è invece una riforma «altamente innovativa - ha proseguito Bucalo - perché risponde ai bisogni del mercato del lavoro, prevede un forte coinvolgimento delle imprese, anche nella docenza specializzata, e fa acquisire ai ragazzi che la scelgono (sono già più di 10.500 tra primo e secondo anno, ndr) competenze richiestissime oggi dalle aziende, alle prese con profonde trasformazioni, a cominciare dal digitale. Sono contenta del sostegno di Confindustria, e di tutto il mondo imprenditoriale, perché è ora che l'istruzione tecnica, come negli anni 50/60, torni a ricoprire il ruolo che merita, per la crescita del Paese».

Adesso, ha aggiunto Bucalo, «è necessario lavorare bene sull'orientamento presso studenti, famiglie e nelle stesse scuole, per far crescere il 4+2. Sono importanti anche finanziamenti aggiuntivi agli Its Academy visto che hanno fortemente aumentato il numero di studenti frequentanti, anche grazie alla spinta del Pnrr e della legge nazionale, e cresceranno ancora di più con la nuova filiera formativa tecnologico-professionale. Bisogna poi coinvolgere, strutturalmente, anche l'istruzione e formazione professionale regionale. In Sicilia, la mia regione, siamo già partiti. Anche Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romana sono avanti. Spero sia finito, per sempre, il tempo delle contrapposizioni, soprattutto ideologiche, tra scuola e lavoro. In quest'ottica è fondamentale anche la formazione dei docenti, e ho grande fiducia in loro».

—Cl. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Nuova filiera tecnica per i giovani ma ora servono fondi e regia

L'audizione di Confindustria. Bene la riforma Valditara: consente di entrare prima nel lavoro qualificato e aiuta ad avere carriere più lunghe. Di Stefano: rivoluzione culturale che diventa patrimonio di tutta la scuola

Claudio Tucci

La scelta di rendere "ordinamentale", dal 2026/27, la nuova filiera tecnica 4+2 è «coraggiosa, e di visione»; adesso occorre completare il percorso riformista, con almeno tre mosse. Primo: visto il forte aumento di iscritti è necessario aumentare i fondi nazionali, a cominciare dagli Its Academy, cioè il +2 del nuovo percorso formativo, che segue i primi 4 anni negli istituti tecnici e professionali.

Secondo: occorre rendere operativa la struttura tecnica ministeriale di supporto alla nuova filiera, fondamentale per dare "testa" e "qualità", ma soprattutto diffusione al progetto. Terzo: serve coinvolgere, davvero, tutto il mondo dell'Istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, magari già per la prossima maturità.

Per Confindustria insomma, audita nei giorni scorsi in commissione Istruzione del Senato sul Dl Scuola, il consolidamento del dialogo tra istruzione e lavoro, che sta portando avanti, con coraggio, il ministro Giuseppe Valditara, e il cambio del nome del Pcto in "formazione scuola-lavoro", una scelta terminologica che ha un forte valore culturale perché restituisce dignità educativa al lavoro e integra sapere e saper fare, è «la strada giusta», e riguarda, non solo ragazzi, scuole e imprese, ma «tutto il Paese».

Sono oltre 10.500 gli studenti che, in tutt'Italia, stanno frequentando i percorsi secondari quadriennali (un numero mai registrato prima con le precedenti sperimentazioni); e oggi circa un istituto tecnico su quattro ha

aderito al 4+2, vale a dire a una formazione più orientata all'occupazione, che si sta ormai radicando nelle scelte di famiglie e studenti, anche grazie all'impegno in prima linea delle stesse imprese nelle iniziative di orientamento. La dimostrazione è ben visibile nei numeri: stanno crescendo gli iscritti ai percorsi tecnici (nei soli Its Academy, oggi, secondo Indire, abbiamo raggiunto circa 40mila studenti, erano 11mila prima del Pnrr) e anche alle lauree Stem: la proiezione media annua dei laureati in ingegneria, ad esempio, stima Unioncamere (Excelsior), è in crescita - certo non ancora sufficiente a colmare il gap di domanda delle aziende - ma supera, messi insieme, i laureati disponibili nel campo umanistico-psicologico, su cui invece la richiesta è minore.

Per Confindustria, quindi, il 4+2, e più in generale, il rilancio delle discipline Steam (con l'aggiunta della A di arte, in ossequio al nuovo, rinnovato, umanesimo tecnologico) è la prima risposta al mismatch, che continua a interessare oltre il 70% delle imprese, pesa su un ingresso su due (la difficoltà di reperimento è schizzata al 47%, contro il 29% prima della pandemia Covid), e costa al sistema produttivo, in termini di mancato valore aggiunto, quasi 44 miliardi di euro, pari a circa 2,5 punti di Pil.

Ma la nuova filiera tecnica è anche, proseguono gli industriali, «un modello capace di accelerare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro». Secondo Eurostat (sono dati poco noti da noi) in Italia la vita lavorativa media è di circa 32,8 anni, oltre 4 anni sotto la media Ue. Per le donne siamo addirittura a 28,2 anni. Senza

considerare che i nostri giovani hanno un primo contatto con il lavoro piuttosto tardi, intorno ai 24/25 anni, a fronte dei 20/21 (dati medi) dei loro coetanei europei. Ecco allora che il 4+2, in un colpo solo, potrebbe aiutare a inserire i ragazzi in modo qualificato nell'occupazione e ad avere carriere più lunghe. In questo disegno riformista sono fondamentali gli insegnanti, la cui formazione, oggi, diventa sempre più centrale. In quest'ottica, si potrebbero prevedere attività formative ad hoc direttamente nelle imprese, una sorta di "stage aziendale" in primo luogo per i docenti tutor e orientatori, quelli che più da vicino sono chiamati a contribuire al rilancio del dialogo scuola-lavoro (nelle imprese potrebbero trovare spunti utili per progettare, gestire, valutare l'esperienza "on the job" dei ragazzi).

«Siamo davanti ad una vera rivoluzione culturale che diventerebbe ordinamentale e quindi patrimonio di tutta la nostra scuola - ha sottolineato Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria all'Education e all'Open Innovation -. Per Confindustria su questo fronte si gioca il futuro del Paese: se più giovani si formano sul lavoro quel lavoro lo troveranno, o lo creeranno magari diventando imprenditori. Così potremmo avere un sistema di welfare sostenibile e in grado di reggere alla crisi demografica. Ingressi più rapidi, ma con qualità, e più prolungati nel mercato del lavoro. Deve diventare una priorità per l'Italia e ne parleremo tra un mese all'Education and Open Innovation Forum di Ortigia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondamentali gli insegnanti, la cui buona formazione oggi diventa sempre più centrale

Le proposte

1

FONDI IN PIÙ

Aumentare la dote per garantire la qualità

Ora che il 4+2 è stato reso ordinamentale occorre puntellare il sistema. In primo luogo, vista la forte crescita di iscritti, vanno aumentati i fondi nazionali, a partire dagli Its Academy, cioè il +2 del nuovo percorso formativo, che segue i primi 4 anni negli istituti tecnici e professionali. Secondo prime stime servono almeno 250/300 milioni annui

2

GOVERNANCE

Promuovere sinergie e adesioni delle scuole

Proprio perché il 4+2 è un sistema di filiera c'è necessità di un significativo sforzo di governance per promuovere sinergie e favorire la progressiva adesione delle scuole. In quest'ottica va resa operativa la struttura tecnica ministeriale di supporto alla nuova filiera, fondamentale per dare "testa" e "qualità", ma soprattutto diffusione al progetto

3

IEFP REGIONALE

Più formazione professionale

Un terzo punto, non meno importante, per il decollo del 4+2 riguarda una parte della filiera che oggi non è ancora effettivamente inserita, vale a dire l'istruzione e formazione professionale regionale. Serve quindi coinvolgere, davvero, tutto il mondo della formazione professionale regionale, magari già per la prossima maturità

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Dichiarazioni

Per i forfettari
monitoraggio
su compensi pagati
senza ritenuta

Alessandra Caputo

— a pag. 46

Forfettari, monitoraggio in Redditi sui compensi pagati senza ritenuta

Dichiarazioni

Nel quadro RS codice fiscale del percettore e importo dei redditi senza trattenuta

In caso di ritenuta subita l'indicazione nel modello consente lo scomputo

Alessandra Caputo

I contribuenti forfettari devono compilare il quadro RS per adempiere agli obblighi informativi previsti dai commi 69 e 73 della legge 190/2014 nonché per l'indicazione delle eventuali ritenute subite. La legge 190/2014 obbliga professionisti e imprenditori forfettari a adempiere a specifici obblighi informativi al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di svolgere la propria attività di analisi.

Il primo obbligo riguarda la comunicazione dei dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte. I contribuenti forfettari non sono sostituiti di imposta e, pertanto, non sono tenuti ad operare le ritenute, tuttavia, il comma 69 della legge 190/2014 prevede l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. Quindi, ad esempio, se un contribuente forfettario paga un

compenso senza applicazione della ritenuta, a un professionista che, generalmente, applicherebbe la ritenuta in fattura, scatta l'obbligo di compilazione del quadro RS e, in particolare, dei righe RS371-RS372-RS373; nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.

Reddito d'impresa

Nel medesimo prospetto vanno indicate poi le spese sostenute ma solo se appartengono ad alcune categorie. Gli esercenti attività d'impresa devono compilare i righe da RS375 a RS378 indicando:

- 1 il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta;
- 2 l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa e i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- 3 i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
- 4 l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Lavoro autonomo

Gli esercenti attività di lavoro autonomo devono, invece, indicare, nel rigo RS381 esclusivamente l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per i servizi tele-

IL RIEPILOGO

Le informazioni da fornire

I contribuenti che applicano il regime forfettario devono compilare il quadro RS per fornire alcune informazioni:

- nel rigo RS371 indicano il codice fiscale e l'ammontare dei compensi che pagano e sui quali non hanno operato la ritenuta di imposta;
- nel rigo RS375 e seguenti indicano i costi dell'attività, se appartenenti ad alcune specifiche categorie differenziate a seconda che l'attività svolta sia di lavoro autonomo o di impresa, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi non rilevano nella determinazione del reddito imponibile;
- nel rigo RS40 indicano l'ammontare delle ritenute subite.

NT+FISCO

Lo speciale sulle regole per il regime agevolato

Su NT+ Fisco la raccolta degli articoli sulle regole per l'accesso al regime forfettario delle partite Iva.



Lo speciale sui forfettari su:
ntplusfisco
ilssole24ore.com/speciali

fonici, per i consumi di energia elettrica nonché l'ammontare delle spese sostenute per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel quadro occorre indicare il costo dei beni/servizi comprensivo anche dell'Iva addebitata sulle fatture di acquisto poiché ai contribuenti forfettari è preclusa la detrazione (e quindi l'Iva assolta è un costo). Eventuali costi sostenuti per beni utilizzati promiscuamente (ad esempio, ai mezzi di trasporto) vanno indicati in misura pari al 50 per cento. Vanno indicati solo i costi documentati da fattura.

Lo scomputo

Infine nel quadro RS i contribuenti forfettari sono anche tenuti alla compilazione del rigo RS40 qualora abbiano compilato il rigo LM41. È il caso dei contribuenti che, nello svolgimento dell'attività abbiano subito l'applicazione di una ritenuta. Sebbene i ricavi e i compensi nel regime forfettario non siano assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, possono esserci dei casi in cui la ritenuta è applicata: si pensi, ad esempio, ai contribuenti che abbiano subito una ritenuta all'atto dell'accredito di un bonifico relativo a un intervento edilizio oppure delle contribuenti che abbiano subito una ritenuta sull'indennità di maternità ricevuta. In queste ipotesi, la compilazione dei righe LM41 ed RS40 permette di scomputare la ritenuta dall'imposta dovuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+ FISCO
SPECIALE/ Le risposte dell'Agenzia e gli articoli di approfondimento
Su NT+ Fisco un contenitore dedicato a Speciale Telefisco con le risposte

delle Entrate, gli articoli di approfondimento e i video di avvicinamento con gli esperti
Lo speciale su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

Le risposte del Forum

Prosegue la pubblicazione di alcuni quesiti del Forum aperto in occasione di Speciale Telefisco.

CPB

23

I tempi di pagamento in caso di avviso bonario

Un contribuente che ha aderito al Cpb 2024-2025, in caso di ricezione di un avviso bonario per l'Irap relativa all'anno 2023, può effettuare il pagamento entro 90 giorni senza rischiare la decadenza dal Cpb?

La necessità di pagare integralmente e tempestivamente (entro 60 giorni dalla ricezione) gli avvisi bonari riguarda esclusivamente le somme non versate derivanti dall'adesione al Cpb, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 22, comma 1, lettera e, Dlgs 13/2024. Pertanto, ai fini della permanenza nel Cpb non rileva l'avviso bonario per l'Irap 2023, il cui mancato pagamento non comporterà la decadenza dall'istituto.
Marco Ligrani

24

Adesione per chi esce dal regime forfettario

Chi nell'anno 2024 è uscito dal regime forfettario per aver superato il limite di reddito, e dal 2025 è nel regime normale, possono aderire al Cpb?

Per rispondere al quesito si richiamano i precetti di cui all'inter-

pello 248/2024. In tale circostanza, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, in costanza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina, si ritiene che non osti all'adesione alla proposta di concordato la circostanza che il contribuente - abbia inizialmente adottato per il 2024 il regime forfettario e, nel corso del medesimo periodo d'imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100mila euro, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024. Il tutto a condizione che il superamento del limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta (per il Cpb 2025/2026 si tratta del 30 settembre 2025).

Lorenzo Pegorin

25

Gli effetti dell'omessa dichiarazione Irap

L'omessa dichiarazione Irap riguardo agli anni 2022/2024 preclude l'accesso al Cpb? L'omessa dichiarazione Irap per gli anni 2025/2026 comporta la decadenza dal Cpb?

L'omessa dichiarazione Irap relativa ad uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui si aderisce al Cpb non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l'articolo 11, comma 1 del decreto Cpb riferisce tale causa di esclusione alla sola mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Viceversa, come confermato dalle Entrate (faq del 25 ottobre 2024), l'articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal Cpb anche l'omessa dichiarazione Irap, per uno degli anni d'imposta di vigenza del Cpb.

Giorgio Gavelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cnf prende atto della giurisprudenza amministrativa. Certificati da Cassa forense

Anche all'avvocato serve il Durc

L'incarico fiduciario conferito dalla p.a. è appalto pubblico

DI DARIO FERRARA

L'avvocato deve mostrare il Durc alla pubblica amministrazione committente in caso di conferimento diretto d'incarichi di natura fiduciaria. E ciò benché il Consiglio nazionale forense sia di contrario avviso, sul rilievo che l'esibizione del documento unico di regolarità contributiva è una delle condizioni che la legge impone alle imprese per partecipare all'assegnazione di contratti e appalti da parte della Pa. Secondo il Consiglio di Stato, invece, l'ostensione è necessaria perché è l'articolo del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, il nuovo codice dei contratti pubblici, che qualifica espressamente i servizi legali come appalti pubblici: così la quinta sezione di Palazzo Spada nella sentenza n. 2776 del 02/04/2025.

Senza ostacoli. È lo stesso Cnf, dunque, a riconoscere nel parere n. 42 del 25/07/2025 che «non si può non prendere atto del diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa», ricor-

dando agli Ordini e degli iscritti che «la Cassa forense da tempo rilascia documentazione analoga al Durc che è accettata dalle stazioni appaltanti». A rivolgersi al Consiglio nazionale forense è un ente locale chiedendo se in caso di conferimento diretto deve chiedere all'avvocato il Durc, cioè il documento necessario per assicurare che sia affidabile sul piano contributivo il contraente con cui la pubblicazione amministrazione entra in relazione. I servizi legali, spiega il Consiglio di Stato, rientrano tra i contratti «esclusi» nel senso che sono sottratti agli obblighi di evidenza pubblica, e dunque all'affidamento mediante gara, ma il negozio è che successivamente stipulato tra l'ente pubblico e il professionista deve essere considerato comunque un appalto pubblico.

Il Cnf resta del suo avviso, confermando i pareri resi prima nel 2015 e poi nel 2021, ma «per non frapporre ostacoli o difficoltà all'esercizio professionale» per gli avvocati che ricevono incarichi dagli enti pubblici, rammenta che si può ricorrere alla certifica-

zione rilasciata da Cassa forense. L'esclusione dell'obbligo di evidenza pubblica, osserva Palazzo Spada, non incide sulla natura di appalto pubblico del contratto stipulato fra l'ente e l'avvocato, al di là del procedimento applicato per individuare il contraente, nel caso specifico l'affidamento diretto: conta il fine pubblico perseguito con il negozio, cioè l'utilità collettiva, che può essere rappresentata dalla difesa in giudizio dell'ente.

Flussi monitorati. Il Consiglio di Stato, poi, ritiene applicabile ai servizi legali la comunicazione Cig, cioè il codice identificativo gara, che serve a monitorare i flussi finanziari per tutti i contratti che comportano erogazione di risorse pubbliche oltre che a prevenire infiltrazioni della criminalità. L'articolo 222, comma terzo, del decreto legislativo 36/2023, infine, estende la vigilanza dell'autorità nazionale anticorruzione anche ai contratti esclusi dall'obbligo di evidenza pubblica in modo da verificare il rispetto dei principi di accesso al mercato e rilevare eventuali abusi nell'affidamento diretto.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO


Caos medici, slitta il profilo sintetico dei pazienti

Dovrebbe contenere le informazioni sanitarie principali di ogni paziente e diventa cruciale in caso di emergenze, perché può essere consultabile da parte di medici e strutture anche in mancanza del consenso esplicito del diretto interessato. È il Profilo sanitario sintetico (Pss) o Patient Summary: il documento informatico contenuto all'interno di ogni fascicolo sanitario elettronico che, secondo un decreto del ministero della Salute, doveva essere operativo da oggi. Ma i medici di famiglia, che avevano il compito di compilarlo e gestirlo, denunciano «enormi difficoltà» a partire dai sistemi informatici non aggiornati, oltre ai problemi che si pongono in termini di privacy e sicurezza dei dati. E così è in arrivo una proroga per redigerlo a fine dicembre in un decreto che sarà esaminato dalla Conferenza Stato Regioni di giovedì.

—**Marzio Bartoloni**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329